

Testo approvato dall'Unione Regionale il 3.2.2018

***ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO
DELL'UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI
FORENSI
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA***

1) - Fra i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania e Vercelli è costituita l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino, presso il Consiglio dell'Ordine di Torino (Unione Regionale).

2) - L'Unione Regionale provvede alla consultazione tra i Consigli che ne fanno parte ed al comune esame di temi e problematiche di interesse professionale che possono comunque riguardare l'attività degli iscritti sotto ogni aspetto, ivi incluso quello della partecipazione alla vita pubblica regionale; e ciò al fine di poter augurabilmente assumere intese e deliberazioni che comportino unità di comportamento nei rapporti con gli organi centrali professionali e con quelli di governo e della regione, con i sindacati e con la Magistratura. Le determinazioni che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Unione Regionale devono essere tali da lasciare salva ed integra la piena autonomia dei Consigli che ne fanno parte, entro i limiti delle attribuzioni espressamente ad essi demandate dall'ordinamento

professionale vigente.

3) - I Consigli membri dell'Unione Regionale vi partecipano attraverso la persona del loro Presidente in carica e di altro Consigliere espressamente delegato da quest'ultimo. Il Presidente può altresì delegare il Presidente di un altro Ordine.

Fanno parte di diritto dell'Unione il rappresentante regionale presso il Consiglio Nazionale Forense ed i rappresentanti regionali presso la Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza.

Sono altresì convocati i rappresentanti del Distretto presso l'Organismo Congressuale Forense dell'Avvocatura e del Consiglio Giudiziario del Distretto, senza diritto di voto, al fine di fornire ai Componenti di diritto dell'Unione Regionale che lo richiedano informazioni sulle attività delle rispettive istituzioni a cui partecipano.

Sono organi della Unione Regionale, oltre l'Assemblea dei Presidenti, che costituisce l'Unione, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Nella prima riunione successiva alla elezione dei Consigli degli Ordini, l'Unione elegge fra i Presidenti dei Consigli degli Ordini che la compongono il suo Presidente, che la rappresenta ad ogni effetto.

Elegge inoltre un Vice Presidente, mentre è Vice Presidente di diritto il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Aosta (qualora non sia eletto egli stesso Presidente dell'Unione).

Elegge altresì un Segretario ed un Tesoriere, che possono essere scelti anche fra i Consiglieri dei singoli Consigli dell'Ordine.

Il Presidente, i VicePresidenti ed il Consigliere Distrettuale del C.N.F. costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Segretario ed il Tesoriere rimangono in carica un quadriennio, e cioè fino alla scadenza dei rispettivi Consigli degli Ordini.

4) - L'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi si riunisce in sedute ordinarie con cadenza mensile, eccezion fatta per il mese di agosto. Possono essere fissate sedute straordinarie su richiesta di almeno tre Consigli, o dell'Ufficio di Presidenza e può essere indetta anche la convocazione in assemblea di tutti i Consiglieri facenti parte dei Consigli degli Ordini del Distretto.

5) - Le convocazioni, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo comunicato dai Presidenti, su ordine del giorno predisposto dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, devono pervenire ai destinatari almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nei tre giorni successivi al ricevimento della convocazione i Consigli possono chiedere al Presidente che siano aggiunti ulteriori argomenti dall'ordine del giorno.

In caso di urgenza si può prescindere dal rispetto del termine di cui sopra e la convocazione viene fatta, sempre a mezzo posta elettronica, senza rispetto del termine di cui al primo comma.

Le riunioni dell'Unione Regionale potranno avere luogo nelle sedi dei dieci Consigli secondo l'ordine che sarà deliberato dalla stessa Unione Regionale.

6) - Le determinazioni dell'Unione Regionale sui temi che rientrino nelle sue attribuzioni e così per criteri, indirizzi, comportamenti che siano in comune per generale interesse, sono assunte a maggioranza semplice dei presenti,

ad eccezione della eventuale modifica all'art. 7 che dovrà essere deliberata all'unanimità.

I rappresentanti regionali del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa Nazionale di Previdenza hanno voto consultivo.

7)- Nella prima seduta di ogni anno l'Unione Regionale delibera il programma annuale di attività, tenuto conto dei problemi più rilevanti dibattuti ed urgenti che interessano gli iscritti.

In tale seduta essa delibera altresì la entità dei vari contributi ordinari annui dovuti dai vari Ordini rappresentati e le modalità di erogazione. In difetto di diversa ripartizione le spese graveranno per il cinquanta per cento in parti uguali e per il restante cinquanta per cento in proporzione al numero degli iscritti, salva sempre la determinazione successiva di contributi straordinari che si rendano necessari, con deliberazione dell'assemblea a semplice maggioranza.

8) - Ai fini del miglior perseguimento degli scopi, l'Unione Regionale può nominare commissioni permanenti di studio presiedute e coordinate da un componente scelto dall'Unione Regionale stessa, i cui componenti saranno indicati dai singoli ordini.

Può altresì organizzare corsi di preparazione e di aggiornamento, assumere iniziative di utilità anche economica (sentiti all'uopo i sindacati) e di interesse per gli iscritti, partecipare ad enti e centri di studi, esclusa sempre ogni compromissione di carattere politico e secondo le finalità di cui all'art.

2.

9) - Il presente atto è firmato dai Presidenti degli Ordini che entrano a far parte dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini per il Piemonte e la

Valle d'Aosta, in base a delibere di approvazione del testo da parte dei rispettivi Consigli, delibere che si allegano in copia.

Per quanto riguarda la regolamentazione di cui agli articoli da 2 a 9 incluso, essa potrà essere modificata con maggioranza di 2/3 dei partecipanti dell'Unione Regionale (con attribuzione di voti ai singoli rappresentanti dei Consigli come previsto nel precedente art. 6 primo comma).

Con la stessa maggioranza potrà essere deliberato lo scioglimento anticipato rispetto al termine di cui al secondo comma del presente articolo.